

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4828 del 20/09/2023
Oggetto	DPR 59/2013, LR 13/2015 - IGED SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LUGO, VIA FORO BOARIO 10, INT. 2 E INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' MEZZANO, CARRAIA BARUZZI, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO E RECUPERO MATERIALI INERTI. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2018-4978 DEL 01/10/2018
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4991 del 20/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno venti SETTEMBRE 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR 59/2013, LR 13/2015. **IGED SRL** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LUGO, VIA FORO BOARIO 10, INT. 2 E INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' MEZZANO, CARRAIA BARUZZI, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO E RECUPERO MATERIALI INERTI. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2018-4978 DEL 01/10/2018.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da Arpae Sac Ravenna con determina dirigenziale n. 4978 del 01/10/2018 a favore della IGED Srl (P.IVA 02409580392), avente sede legale in Comune di Lugo, Via Foro Boario n. 10, int. 2 e insediamento produttivo in Comune di Ravenna, località Mezzano, Carraia Baruzzi comprensiva della comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 28/07/2022 e acquisita da Arpae Sac Ravenna in data 08/08/2022 con Pg. 131226 - Pratica SinaDoc n. 27956/2022, dalla IGED Srl (P.IVA 02409580392) con sede legale in Comune di Lugo, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da Arpae Sac Ravenna con determina dirigenziale n. 4978 del 01/10/2018 sopra richiamata e, nella fattispecie: modifiche relative all'attività di gestione rifiuti, alle emissioni in atmosfera e richiesta nuovo titolo abilitativo relativo agli scarichi idrici;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi "*Norme in materia ambientale*" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- ✓ DM 05/02/98 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue in acque superficiali;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del DLgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATO in particolare il DM 27 settembre 2022 n. 152 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del DLgs n. 152/2006, così come modificato dalla Legge 14/2023 all'art. 11, comma 8 undecies;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **27956/2022**, emerge che:

- la Iged Srl per l'insediamento sito in Comune di Ravenna, località Mezzano, Carraia Baruzzi, è iscritta al n. 254, classe 6, nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (titolo abilitativo ricompreso all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale AUA n. 4978 del 01/10/2018, costituiti dalle tipologie 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 7.11, 7.31-bis dell'Allegato I – Suballegato I del DM 05/02/98 e smi per un quantitativo massimo annuo ammesso a recupero pari a 2.999 tonnellate;
- in data 28/07/2022 la Iged Srl ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da Arpae Sac Ravenna con determina dirigenziale n. 4978 del 01/10/2018;
- La modifica sostanziale richiesta è relativa a:
 - aumento della potenzialità massima di trattamento rifiuti dell'impianto e pertanto dell'attività di
 - recupero (R5) fino a 85.000 ton/anno con conseguente passaggio dalla classe di attività 6 alla 2 (D.M. 21 Luglio 1998, n. 350 – art. 1);
 - modifica all'autorizzazione per le emissioni di tipo diffuso;
 - nuovo titolo abilitativo: autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in rete fognaria pubblica;
- Preliminarmente alla richiesta di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale, con Determinazione n. 12604 del 2020/12942 del 20/07/2020 del Servizio Valutazione Impatto e

Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna, e successiva Determinazione n. 5159 del 24/03/2021, nei confronti di IGED Srl veniva approvato il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA che ha determinato l'esclusione dalla ulteriore procedura di VIA il progetto rientrante al punto b) comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 4/2018 e all'Allegato IV alla parte II del D. Lgs. 152/06 punto 7 z.b) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"

- Come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita da questa ARPAE SAC di Ravenna la verifica di correttezza formale della domanda, che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento;
-
- in data 19/08/2022 con nota Pg. 136722, al fine dell'acquisizione dei pareri per il rilascio della modifica sostanziale dell'AUA richiesta, veniva indetta la Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona;
- in data 29/09/2022 con nota Pg. Arpae 159666, in seguito alla acquisizione delle comunicazioni da parte degli enti coinvolti nella CdS semplificata sopracitata, è stata comunicata al SUAP del Comune di Ravenna la necessità di acquisizione di documentazione integrativa per le matrici rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, aspetti di compatibilità al PTCP; Richiesta inviata dal SUAP al proponente in data 30/09/2022 (nota Pg. Arpae 160466);
- per la presentazione delle integrazioni necessarie, in seguito a debite richieste del proponente, veniva concessa una proroga temporale e precisamente fino alla data del 10/12/2022;
- in data 09/12/2022, con nota Pg. Arpae 202292, la IGED Srl presentava le integrazioni richieste;
- in data 09/01/2023, con nota Pg. Arpae 2509 del 09/01/2023 il Servizio Territoriale Arpae di Ravenna, relativamente alla matrice scarichi idrici (nuovo titolo abilitativo), in seguito all'esame della documentazione integrativa presentata, comunicava l'impossibilità ad esprimere parere favorevole al rilascio del nuovo titolo abilitativo;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna (Nota Pg. Arpae 670 del 03/01/2023) e Il Comune di Ravenna (Nota Pg. Arpae 17105 del 31/01/2023), in qualità di Enti coinvolti nel procedimento di rilascio della modifica sostanziale dell'AUA, in seguito alla ricezione delle integrazioni da parte del proponente esprimevano la propria impossibilità ad esprimere parere favorevole alla modifica dell'AUA richiesta;
- in data 01/02/2023 con nota Pg. Arpae 18541 questo Servizio Arpae comunicava allo SUAP del Comune di Ravenna l'esistenza di motivi ostativi al rilascio della modifica dell'AUA richiesta; Comunicazione debitamente trasmessa dallo SUAP al proponente in data 03/02/2023 (Pg. Arpae 20051);
- in data 11/04/2023 (nota Pg. Arpae 62864), successivamente integrata in data 26/04/2023 (Pg. Arpae 72040) al fine del superamento dei motivi ostativi di cui sopra, il proponente presentava, a titolo volontario, integrazioni documentali;
- in data 13/04/2023, con nota Pg. Arpae 65803 del 14/04/2023 il Servizio Territoriale Arpae di Ravenna, relativamente alla matrice scarichi idrici (nuovo titolo abilitativo), in seguito all'esame della documentazione integrativa presentata, comunicava l'impossibilità ad esprimere parere favorevole al rilascio del nuovo titolo abilitativo;
- in data 24/04/2023 (nota Pg. Arpae 72155), il SUAP del Comune di Ravenna, inviava documentazione integrativa volontaria presentata dal proponente al fine del superamento delle criticità emerse relativamente al titolo abilitativo relativo alla matrice scarichi idrici;
- in data 20/06/2023 (nota Pg. Arpae 107432) il SUAP del Comune di Ravenna inviava alla Ditta IGED Srl, debita richiesta di documentazione integrativa in seguito alla nota del Consorzio di Bonifica della Romagna (Nota Pg. Arpae 106954);
- in data 19/07/2023 il proponente inviava la documentazione integrativa richiesta dal Consorzio di Bonifica;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio della modifica richiesta risultano acquisiti:

- il parere favorevole della Provincia di Ravenna – Servizio Programmazione Territoriale (Pg. Arpae 141368 del 29/08/2022) relativamente alla compatibilità dell'intervento con la pianificazione provinciale (PTCP);
- il parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna (Pg. Arpae 128011 del 24/07/2023);

- il parere favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica AUS della Romagna, Servizio Igiene Pubblica (Pg. Arpae 158944 del 19/09/2023);
- il parere favorevole del Comune di Ravenna (Pg. Arpae 85175 del 15/05/2023) relativamente allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura e valutazione di impatto acustico;
- la relazione tecnico istruttoria (Pg. Arpae 83006 dell'11/05/2023) dal Servizio Territoriale Arpae di Ravenna, relativamente alla matrice scarichi idrici, redatta su richiesta del Comune di Ravenna (organo competente al rilascio del nuovo titolo abilitativo: scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura bianca);
- la relazione tecnico istruttoria (Pg. Arpae 152648 del 08/09/2023) fornita dal Servizio Territoriale Arpae di Ravenna per le matrici rifiuti ed emissioni in atmosfera;

DATO ATTO che per la società interessata, in merito agli adempimenti previsti dal Codice Antimafia (D.Lgs n. 159 del 06/09/2011) risulta acquisita agli atti del Servizio Arpae l'iscrizione nell'elenco fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa "White List" istituito presso la Prefettura di Ravenna tramite collegamento alla banca dati della Prefettura stessa;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA adottata da Arpae SAC Ravenna con determina dirigenziale n. 4978 del 01/10/2018 a favore della IGED Srl (P.IVA 02409580392), avente sede legale in Comune di Lugo, Via Foro Boario n. 10, int. 2 e insediamento produttivo in Comune di Ravenna, località Mezzano, Carraia Baruzzi e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da Arpae Sac Ravenna con determina dirigenziale n. 4978 del 01/10/2018 a favore della IGED Srl (P.IVA 02409580392), avente sede legale in Comune di Lugo, Via Foro Boario n. 10, int. 2 e insediamento produttivo in Comune di Ravenna, località Mezzano, Carraia Baruzzi, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce la precedente adottata da Arpae Sac Ravenna con determina dirigenziale n. 4978 del 01/10/2018.**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata.
- l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- l'**Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica sostanziale delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi soggetta ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del Dlgs n. 152/2006 e smi.
- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'Impatto Acustico, considerato che il livello di rumore residuo preso a riferimento è stato individuato correttamente nell'intervallo di tempo dalle 12 alle 13 (1h) e calcolato il livello di rumore ambientale legato alle attività svolte presso l'insediamento. Per i ricettori a Nord e Ovest, in prossimità del confine dell'area della Ditta, è stimato un potenziale superamento dei limiti differenziali e, pertanto, la necessità di un intervento di mitigazione.

La soluzione proposta, consistente nell'utilizzo di barriere mobili, di altezza 4 m e lunghezza complessiva di 70 m, da collocare nei modi più opportuni a protezione dei ricettori a nord e ovest secondo l'utilizzo delle apparecchiature, è stata valutata positivamente mediante software previsionale.

A opere di mitigazione realizzate, occorrerà verificarne l'efficacia con rilievi sperimentali aggiornando il documento di impatto acustico.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

4. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, a HERA SPA e al Consorzio di Bonifica della Romagna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza. .

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza;

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO

Condizioni:

La Ditta è iscritta al n. **254**, classe **2**, del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) per lo svolgimento delle operazioni di:

- messa in riserva (R13), riciclo/recupero (R5) e recuperi ambientali (R10), nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998, relativamente alle seguenti tipologie e quantità di rifiuti non pericolosi:

Tipologia di rifiuti (All. 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi)		Attività di recupero (All. 1 - Suball. 1 DM 05/02/98 e smi)	Quantità massima ammessa (Tonnellate/anno)
7.1	<i>Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto</i> Codici EER 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170904	R13/R5 Punto 7.1.3 – lettere a) e c)	40.000
7.2	<i>Rifiuti di rocce di cave autorizzate</i> Codice EER 010403	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi) R5 Punto 7.2.3 – lettere d) e f)	1.000
7.4	<i>Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa</i> Codice EER 101208	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi) R5 Punto 7.4.3 – lettere a), b), c) e d)	1.000
7.11	<i>Pietrisco tolto d'opera</i> Codice EER 170508	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi) R5 Punto 7.11.3 – lettere c) e d)	5.000
7.31 bis	<i>Terre e rocce di scavo</i> Codice EER 170504	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi) R5-R10 Punto 7.31.bis.3 – lettere b) e c)	30.000

- messa in riserva (R13) e riciclo/recupero (R5), nel rispetto del DM 69 del 28/03/2018, relativamente alle seguenti tipologie e quantità di rifiuti non pericolosi:

Tipologia di rifiuti (All. 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi)		Attività di recupero (All. 1 - Suball. 1 DM 05/02/98 e smi)	Quantità massima ammessa (Tonnellate/anno)
7.6	<i>Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volontario</i> Codice EER 170302	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi) R5 Punto 7.6.3 – lettere b) e c) (a norma del DM 28/03/2018 n. 69)	8.000

Il D.M. n. 69 disciplina i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nelle attività che il D.M. 05 febbraio 1998 prevede al punto 7.6.3 lettere a) b) e c) dell'allegato 1, non potendo, visto il tenore della delega che si legge al comma 2 dell'articolo 184-ter, incidere su aspetti, quantitativi e condizioni necessarie per poter operare in procedure semplificate di recupero.

Restano, pertanto, valide ed efficaci tutte le disposizioni del D.M. 05/02/1998 inerenti i limiti quantitativi previsti all'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5 ed i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, suballegato 2, o dalle autorizzazioni concesse ai sensi del Titolo III-bis parte IV e del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La cessazione di qualifica di rifiuto deve, pertanto, avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art.3 del DM 69/2018, i cui criteri sono fissati nell'allegato 1 del D.M.

Prescrizioni

1. Presso il centro, è consentita una capacità massima di istantanea di stoccaggio (materiale destinato a recupero e materiale recuperato) fissata in **14.500 m³**, vincolando l'altezza massima dei cumuli a 2 metri.

L'altezza dei cumuli è limitata all'altezza della rete perimetrale antipolvere almeno fino al completo sviluppo delle alberature.

Ai fini dell'aumento dell'altezza dei cumuli fino ad un massimo di 4 metri dovrà essere innalzata l'altezza della rete perimetrale e il sistema di bagnatura dovrà garantire il raggiungimento della sommità dei cumuli.

I valori/limiti sopracitati dovranno essere sempre verificabili in fase di controllo, al fine di evitare accumuli di rifiuti e/o materiali recuperati ed EoW (fresato) non compatibili con la potenzialità consentita del sito.

2. La potenzialità media delle attività dell'impianto, a regime, saranno le seguenti:
 - stima del peso specifico medio del rifiuto $1 \text{ m}^3 = 1,6 \text{ t}$
 - potenzialità media prevista oraria ca. $45 \text{ t/h} \approx 30 \text{ m}^3/\text{h}$
 - potenzialità giornaliera media riferita a 8 ore di lavoro ca. $360 \text{ t/gg} \approx 250 \text{ m}^3/\text{gg}$
 - stima giorni lavorativi utili all'anno: 240 gg
 - potenzialità annua: ca. $86.400 \text{ t/anno} \approx 54.000 \text{ m}^3/\text{anno}$.
3. Relativamente all'attività di messa in riserva dei rifiuti R13, dovranno essere rispettate le condizioni previste del DM 05/08/1998.
4. Relativamente alle attività di recupero di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al DM 05/02/98 e smi, paragrafi:
 - 7.1.3, lettere a) e c),
 - 7.2.3 lettera f),
 - 7.4.3 lettera d),
 - 7.11.3 lettera d)
 - 7.31-bis.3 lettere b) e c)dovrà essere eseguito il test di cessione con le frequenze previste dal DM 05/02/1998 secondo quanto previsto dall'art .9 con le modalità dell'Allegato 3.
Dovrà essere, inoltre, tenuto a disposizione degli organi di controllo il piano di campionamento eseguito ai sensi della norma tecnica UNI 10802.

5. Sulla base delle modifiche intervenute sul DM 27 settembre 2022, n. 152 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.", il termine per l'adeguamento delle autorizzazioni a quanto previsto dal DM, è stato prorogato al 3 novembre 2023;

Nelle more di tale adeguamento e comunque fino alla data del 03/05/2024, i materiali già prodotti, nonché quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate, possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (iscrizione n. 254 nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata), nella fattispecie i materiali in

uscita devono essere caratterizzati con test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al DM 05/02/98 e accompagnati da apposita scheda tecnica:

Decorso il termine sopracitato (03/05/2024), le attività di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione dell'impianto IGED, dovranno pertanto uniformarsi ai nuovi criteri stabiliti per la cessazione di qualifica di rifiuto (EoW), e conseguentemente dovrà essere rivista la presente Autorizzazione Unica Ambientale, fatto salvo per quanto riguarda il codice EER 170302, punto 7.6 ove risulta già operativo il decreto EoW 69/2018.

6. Per quanto attiene il punto 7.6, le procedure di controllo per la cessione di qualifica del rifiuto (EoW) del codice EER 170302, dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del DM 69/2018. Il lotto funzionale previsto per la cessazione di qualifica non superiore a 3000 m³ (art.2, comma 1, lettera c) del DM 69/2018).
7. Relativamente alle modalità di accettazione dei rifiuti in ingresso all'impianto, gli stessi saranno conferiti mediante mezzi autorizzati e accompagnati da formulario di identificazione rifiuto (FIR).
I materiali in ingresso all'impianto saranno conferiti già provvisti di caratterizzazione analitica di laboratorio per classificazione del rifiuto e determinazione del codice EER e verifica della conformità dei limiti di concentrazione dell'eluato ai sensi dell'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.
Tali verifiche analitiche saranno trasmesse all'impianto preliminarmente al conferimento in modo da effettuare gli opportuni controlli.
I rifiuti in ingresso all'impianto saranno stoccati nelle apposite aree a seconda del codice EER, mediante messa in riserva R13 in attesa del trattamento.
La procedura di accettazione dei rifiuti prevederà le seguenti fasi:
 - ingresso presidiato da operatore costantemente presente nelle ore diurne dal lunedì al venerdì, il quale verifica la conformità del carico, il peso, nonché l'assenza di eventuale materiale non idoneo;
 - pesatura dei rifiuti in ingresso effettuato presso la pesa ubicata internamente all'area.
8. Per le verifiche analitiche previste sui rifiuti in ingresso gli stessi, se non già eseguito, saranno preventivamente sottoposti a caratterizzazione analitica di laboratorio per classificazione del rifiuto e determinazione del codice EER e verifica della conformità dei limiti di concentrazione dell'eluato ai sensi dell'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con frequenza di:
 - n. 1 campione ogni 3.000 m³ di materiale per le tipologie 7.1 e 7.31 bis;
 - n. 1 campione ogni 1.000 m³ di materiale per le tipologie 7.2 – 7.4 - 7.6 e 7.11
9. Le aree di stoccaggio dei rifiuti in attesa di accettazione, messa in riserva e delle MPS o EoW prodotti dall'impianto, dovranno essere delimitate e riconoscibili, oltre ad essere dotate di apposita cartellonistica identificativa (EER, Tipologia MPS o EoW);
10. Le giornate di attività di lavorazione dei rifiuti con macinatore e/o vaglio dovranno essere registrate indicando la macchina operatrice presente in impianto.
11. Le tipologie di rifiuti in ingresso di cui ai codici EER 170107, 170904, 010403, 170302, 170508 e 170504, dovranno essere opportunamente caratterizzate al fine di dimostrare la non appartenenza ai rispettivi codici a specchio pericolosi, ovvero per attestare la non pericolosità del rifiuto.
12. In attesa degli esiti della caratterizzazione, il rifiuto dovrà essere depositato in modo distinto e identificabile, anche per mezzo di opportuna segnaletica.
13. In caso in non conformità il rifiuto dovrà essere smaltito presso idoneo impianto autorizzato.
14. Il recupero (R5) dei rifiuti di cui alla tipologia 7.1 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 del DM 05/02/98 e s.m.i. è subordinato alla conformità dell'eluato al test di cessione di cui all'Allegato 3 del medesimo DM 05/02/98 e s.m.i. Si sottolinea inoltre che il materiale ottenuto dall'operazione di recupero (R5) dovrà possedere caratteristiche conformi a quanto indicato al punto 7.1.4 dell'Allegato 1 -Suballegato 1 del medesimo DM 05/02/98 e s.m.i.

15. Relativamente alla tipologia di rifiuti di cui al punto 7.6 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 del DM05/02/98 – la Ditta per i rifiuti in ingresso all'impianto identificati con il codice EER 170302, al fine della cessazione della qualifica di rifiuto degli stessi tramite attività di recupero (R5), per poter essere commercializzati quali "granulato di conglomerato bituminoso" dovrà rispettare quanto previsto dal DM 28 marzo 2018 n. 69.
16. L'impianto di recupero deve essere provvisto delle dotazione minime previste all'allegato 5, comma 2, del DM 05/02/98 e smi.
17. Dovranno essere predisposti gli opportuni accorgimenti per impedire l'accesso all'area da parte di persone e mezzi non autorizzati.
18. Dovranno essere adottati opportuni sistemi per evitare la dispersione di polveri durante le operazioni di scarico, messa in riserva e lavorazione. In particolare durante le operazioni di macinazione-frantumazione, che dovranno essere effettuate con impianti debitamente autorizzati. Dovrà essere evitato ogni tipo di dispersione eolica.
19. Entro un anno dalla data di ricezione, i rifiuti messi in riserva (R13) devono essere avviati alle successive operazioni di recupero previste ai relativi punti dell'Allegato 1 – Sub Allegato 1 - del DM05/02/98 e smi in idonei impianti autorizzati.
20. L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e smi, nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti. La Ditta è altresì tenuta al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici.
21. La Ditta è tenuta, entro il 30 aprile di ogni anno, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350. In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.

La Planimetria del sito "Allegato 11- revisione 3- del 26/04/2023" è parte integrante dell'autorizzazione e viene allegata.

COMUNE DI RAVENNA
PROVINCIA DI RAVENNA

**MODIFICA SOSTANZIALE DI
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**

per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi in Via Carraia Baruzzi snc
in loc. Mezzano in Comune di Ravenna (RA)

Gestore

IGED SRL

ALLEGATO

11

**PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO
IN SCALA 1:1.000**

rev. 3

del 22/04/2023

Tecnico

Dott.ssa Geol. Sara Bedeschi
Via Mameli, 13
48011 - Alfonsine (RA)
cell. 340 2756654
email: sarabedeschi.geologo@gmail.com
pec: sara.bedeschi@epap.sicurezzapostale.it

Gestore

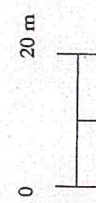
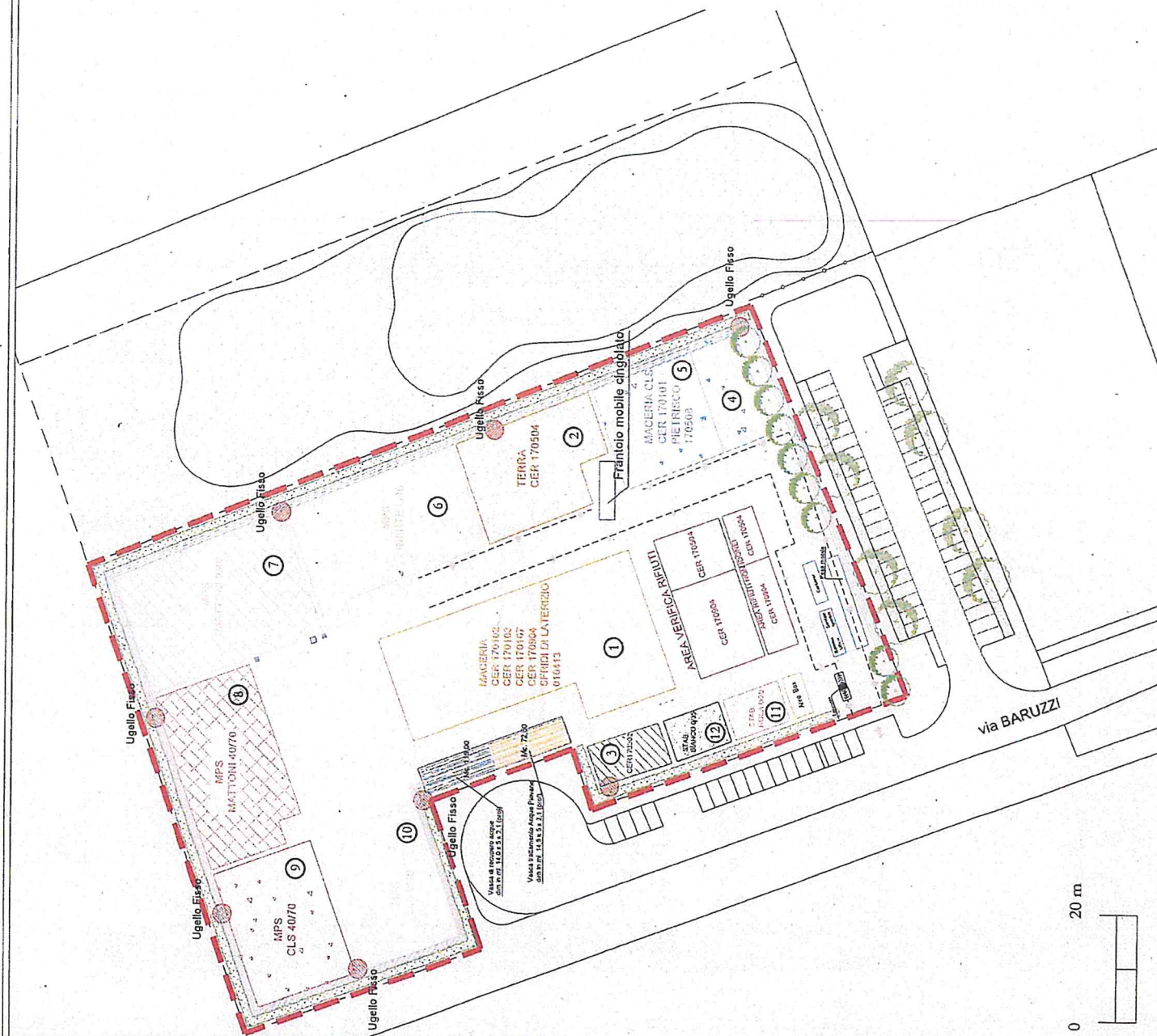
IGED SRL
Via Foro Boario, 10 int.2
48022 Lugo (RA)

LEGENDA:

Area Impianto IGED Srl
RECINZIONE PERIMETRALE CON RETE ANTIPOLVERE

UGELLO FISSO

PERCORSO/DIREZIONE DEI MEZZI



EMISSIONI IN ATMOSFERA**Condizioni**

- L'azienda IGED srl, svolge attività di recupero di rifiuti da attività di costruzione e demolizione in Comune di Ravenna, Via Carraia Baruzzi in località Mezzano;
- I quantitativi di materiali precedentemente autorizzati ammontano a circa 85.000 t/anno. Il processo prevede la selezione, frantumazione e stoccaggio di inerti mediante mezzi meccanici e un frantoio semovente con una operatività massima stimata in 8 ore/giorno per 5 giorni a settimana;
- In considerazione dell'attività svolta, le emissioni generate sono esclusivamente di tipo diffuso. Il frantoio mobile è dotato di un proprio impianto di contenimento delle polveri costituito da spruzzini ad azionamento manuale deputati alla bagnatura sia dei materiali in ingresso che di quelli in uscita;
- Il perimetro dell'impianto è attualmente dotato di reti antipolvere di altezza pari a 2 m.

Prescrizioni**1. Entro 60 gg. dal rilascio della presente autorizzazione, dovranno essere installati:**

- **un anemometro** con sistema di registrazione della velocità e della direzione del vento. Detto sistema deve prevedere l'attivazione automatica del sistema di bagnatura per velocità del vento comprese tra 4 e 6 m/s. Il sistema di monitoraggio **dovrà essere dotato** di allarme acustico che dia riscontro immediato, al personale operante, del raggiungimento delle condizioni di sospensione delle attività. Le registrazioni dei dati rilevati dal sistema, dovranno essere consultabili in sito. In caso di anomalie/avarie al sistema di contenimento della polverosità diffusa, le attività dovranno essere sospese.
 - **un sistema di lavaggio ruote** dei camion (o altri mezzi) in uscita dall'impianto, prima dell'immissione su strada ad uso pubblico.
 - **un idoneo sistema di ugelli fissi**, su tutte le aree del sito suscettibili di generare emissioni diffuse di polveri, (intera rete perimetrale) per la bagnatura dei cumuli;
 - **l'aggiornamento della Procedura Operativa per la gestione delle emissioni diffuse.**
- 2. L'incremento del quantitativo dei materiali lavorati (passaggio da 3.000 t/anno a 85.000 tonn/anno, non potrà avere luogo fino al completamento ed attivazione di quanto sopra richiesto.**
3. Presso il centro, durante le operazioni di carico, scarico, messa in riserva, lavorazione (compresa l'altezza di caduta dei materiali dai nastri trasportatori) devono essere comunque adottate tutte le precauzioni possibili al fine di limitare o ridurre la polverosità diffusa. Tali attività non dovranno comunque essere effettuate in condizioni meteorologiche tali da produrre emissioni diffuse di polveri nelle aree circostanti.
4. La Ditta, quale ulteriore schermatura per la limitazione della polverosità, dovrà provvedere lungo l'intera rete perimetrale, **alla messa a dimora di idonee alberature**, ove non già presenti e/o alla sostituzione delle fallanze.
5. L'altezza dei cumuli di materiali (rifiuti, MPS o EoW) dovrà essere limitata all'altezza della rete perimetrale antipolvere, almeno fino al completo sviluppo delle alberature (attualmente fissata a 2 metri). **E' facoltà dell'azienda aumentare l'altezza della rete perimetrale e, con essa, anche l'altezza dei cumuli, fermo restando il limite massimo di 4 metri. Il sistema di bagnatura dovrà, in ogni caso, garantire il raggiungimento della sommità dei cumuli).**
6. Fermo restando quanto citato al precedente punto 1, in assenza di precipitazioni meteoriche, dovranno, in ogni caso, essere garantiti interventi di bagnatura dei cumuli e della viabilità interna al sito atti a

inibire e/o minimizzare le emissioni diffuse di polveri derivanti dai cumuli, dalla circolazione dei mezzi e dalla movimentazione dei materiali.

7. La nebulizzazione di acqua a servizio delle attività di frantumazione e vagliatura deve essere messa in funzione ogni qualvolta vengano effettuate tali attività; con modalità analoghe dovranno essere effettuate le operazioni di riduzione volumetrica eventualmente eseguite con mezzi diversi dal frantoio ed eventuali ulteriori operazioni di vagliatura.
8. La Ditta è tenuta a dotarsi di un **apposito registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti, su cui dovranno essere annotati: **i periodi di bagnatura delle aree e dei cumuli nonché la motivazione della eventuale mancata effettuazione delle stesse e di ogni altro evento che non permetta appieno l'applicazione della procedura stessa.**

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA**Condizioni**

- Dall'attività di gestione rifiuti della ditta Iged Srl sita in Comune di Ravenna, località Mezzano, Carraia Baruzzi, si origina uno scarico di acque meteoriche di dilavamento derivanti dall'attività sono classificate ai sensi della DGR 286/05 acque reflue di dilavamento;
- Le acque meteoriche di dilavamento derivanti dai piazzali esterni, della superficie di 11.270 m², ove viene svolta l'attività di recupero rifiuti non pericolosi, sono raccolte attraverso una rete dedicata ed inviate ad un sistema di trattamento in continuo, costituito da una prima vasca di sedimentazione del volume utile di 72,50m³ (14m x 5m x 1mH).
- Le acque reflue di dilavamento sono successivamente inviate ad una vasca del volume di 119 m³, utilizzata per l'accumulo delle acque meteoriche riutilizzate per la bagnatura dei cumuli di materiale/rifiuti interi; da qui le acque reflue di dilavamento eccedenti e non riutilizzate sono inviate ad un fosso perimetrale che funge da vasca di laminazione (volume di circa 136 m³) e, previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento, scaricate nella rete fognaria pubblica bianca della carraia Baruzzi. Il pozzetto ufficiale di prelevamento è stato identificato nel pozzetto posto immediatamente a valle del fosso perimetrale;
- In base alla collocazione del pozzetto ufficiale di prelevamento, il fosso perimetrale utilizzato per l'invarianza idraulica e la vasca di accumulo delle acque meteoriche posta a valle della vasca di sedimentazione faranno parte dei sistemi di trattamento delle acque reflue di dilavamento;
- L'impianto di lavaggio ruote, completo di vasca di accumulo delle acque, non prevede alcun tipo di scarico, in quanto dotato di un sistema chiuso per il recupero dell'acqua;
- Le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici sono collegate alla rete fognaria pubblica nera della carraia Baruzzi.

Prescrizioni

1. Lo scarico delle acque reflue di dilavamento in rete fognaria pubblica bianca, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tab. 3, Allegato 5, del DLgs 152/06 e smi (scarico in acque superficiali).
2. Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue di dilavamento nel pozzetto ufficiale di prelevamento. I parametri minimi da ricercare sono pH, SST, COD, Ferro, Rame, Zinco, Nichel, Piombo, Cadmio, Idrocarburi totali. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale al Comune di Ravenna e ad ARPAE – APA est Servizio Territoriale – Distretto di Ravenna. Al momento della trasmissione dei rapporti di prova dovranno essere descritte le modalità e le tempistiche di campionamento.
3. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione alle vasche di sedimentazione, alla vasca di accumulo delle acque reflue di dilavamento e al fosso perimetrale, al fine di mantenere efficiente il sistema di accumulo (volume utile) e di trattamento (sedimentazione).
4. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Ravenna e ad ARPAE – APA est Servizio Territoriale – Distretto di Ravenna.
5. Ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico dovrà essere comunicata al Comune di Ravenna e ad ARPAE – APA est Servizio Territoriale – Distretto di Ravenna e sarà soggetta al rilascio di nuova autorizzazione allo scarico;
6. Il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue di dilavamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi, dovrà essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento agli organi di vigilanza e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e smi.

La Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, palanchi, ecc.) del pozzetto ufficiale di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue di dilavamento.

Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.

La planimetria della rete fognaria "Allegato 08 Rev 3 del 22/04/2023" dove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento è parte integrante dell'autorizzazione e viene allegata.

COMUNE DI RAVENNA
PROVINCIA DI RAVENNA

**MODIFICA SOSTANZIALE DI
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**

per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi in Via Carraia Baruzzi snc
in loc. Mezzano in Comune di Ravenna (RA)

Gestore

IGED SRL

ALLEGATO

08

**PLANIMETRIA RETE FOGNARIA
IN SCALA 1:1.000**

rev. 3

del 22/04/2023

Tecnico

Dott.ssa Geol. Sara Bedeschi
Via Mameli, 13
48011 - Alfonsine (RA)
cell. 340 2756654
email: sarabedeschi.geologo@gmail.com
pec: sara.bedeschi@epap.sicurezzapostale.it

Gestore

IGED SRL
Via Foro Boario, 10 int.2
48022 Lugo (RA)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.